

# COMUNE DI OSSI

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – L.R. 18/2016 –

D.G.R. 31/16 del 19/06/2018 – R.E.I.S.

## REGOLAMENTO

(Approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 31.07.2018)

### **Articolo 1**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI E OPERATIVI**

La Legge Regionale n.18 del 02.08.2016 ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura idonea a superare la condizione di povertà, ponendo al contempo il presupposto di accesso ai beni essenziali; la Legge inoltre propone la partecipazione dignitosa alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018 sono state approvate le “Linee guida definitive per il triennio il 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau".

### **Articolo 2**

#### **PRINCIPI GENERALI**

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art.6 della L.R. 18/2016.

Allegato alla deliberazione C.C. n. 65 del 31.07.2018

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, con le eccezioni specificati di seguito.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione.

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Poiché è prevista sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste nell'avviso comunale per l'individuazione dei destinatari REIS.

### **Articolo 3**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono accedere ai benefici i cittadini italiani o comunitari o loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che siano residenti in Italia da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda.

### **Articolo 4**

#### **CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO**

L'ordine di priorità di accesso è definito ai fini ISEE e secondo le soglie di seguito indicate:

#### **Priorità 1**



**Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data da definire in sede di approvazione del bando pubblico di accesso alla misura in esame.**

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario indicato alla tabella 1 secondo i criteri applicativi stabiliti dalla Regione, di cui all'art. 5.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza definita dal bando di accesso non devono presentare domanda alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

**Priorità 2**

**Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'avviso comunale con ISEE fino a 3.000 euro**, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

**Priorità 3**

**Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali con ISEE fino a 6.000 euro** secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

**Priorità 4**

**Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.**

**Priorità 5**



**Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza dell'avviso pubblico, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.**

## Articolo 5

### PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS che consiste in un patto tra il Comune e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo. Il percorso di inclusione pone l'individuo nelle condizioni di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art.6 del presente regolamento) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che ha una durata da 6 a 9 mesi. In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

La definizione del Piano personalizzato di inclusione attiva dei nuclei beneficiari è curata in modo complementare dai seguenti uffici:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati saranno predisposti dal servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare presente nell'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS di Osilo.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è il Centro per l'Impiego a definire il Patto di servizio.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:



- Servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune con affidamento della gestione a cooperative di tipo B presenti nel territorio;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso le aziende del territorio con l’intento di attivare laboratori in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell’artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;

L’inserimento dei destinatari REIS in Progetti d’inclusione attiva sarà assicurato anche dall’amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS.

## **Articolo 6**

### **CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE DI INCLUSIONE**

Sono ammessi a partecipare alla misura del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d’inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997.

## **Articolo 7**



## SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITA' DI EROGAZIONE

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria ha una durata da 6 a 9 mesi e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Nell'ipotesi in cui si dovessero realizzare delle economie il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel progetto di inclusione attiva. In tal caso il percorso non è gestito totalmente dalla persona affetta da dipendenza patologica, ma da un suo familiare.

L'entità del sussidio economico mensile riconosciuto ai destinatari varia in relazione alla composizione del nucleo familiare. Essa è indicata nella tabella seguente:

[tabella 1]

Numero componenti	Importo ISEE	Sussidio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	Fino a 3.000	299	9 mesi
	Fino a 6.000	250	7 mesi
	Fino a 9.000	200	6 mesi
2	Fino a 3.000	395	9 mesi
	Fino a 6.000	350	7 mesi
	Fino a 9.000	300	6 mesi
3	Fino a 3.000	499	9 mesi
	Fino a 6.000	450	7 mesi
	Fino a 9.000	400	6 mesi
4 e più	Fino a 3.000	540	9 mesi
	Fino a 6.000	520	7 mesi
	Fino a 9.000	500	6 mesi

### Articolo 8

## AMMONTARE E DURATA DEL SUSSIDIO PER I BENEFICIARI DEL Re.I.



Ai beneficiari REI è assicurato un importo forfettario, che si configura quale “misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’art.6 del Decreto Legislativo n.147, istitutivo del REI.

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza dell’avviso comunale è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell’importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall’ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.

L’importo forfettario e la durata del beneficio è indicata nella tabella seguente:

Numero componenti	Integrazione mensile	Importo ISEE	Durata dell’erogazione
1	60 euro	Fino a 3.000	9 mesi
		Fino a 4.500	7 mesi
		Fino a 6.000	6 mesi
2	90 euro	Fino a 3.000	9 mesi
		Fino a 4.500	7 mesi
		Fino a 6.000	6 mesi
3	120 euro	Fino a 3.000	9 mesi
		Fino a 4.500	7 mesi
		Fino a 6.000	6 mesi
4 e più	150 euro	Fino a 3.000	9 mesi
		Fino a 4.500	7 mesi
		Fino a 6.000	6 mesi

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto, **salvo quanto più avanti riportato in merito alla concomitanza col REI nazionale ed alla necessità di ricondurre il REIS al regime forfettario.** Questa previsione si applica anche ai progetti d’inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.





A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, a partire dal 19/06/2018, data di approvazione definitiva della D.G.R n. 31/16, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria.

Il regime forfettario si applicherà anche a tutti coloro che otterranno il beneficio REI in data successiva al riconoscimento REIS 2018, a decorrere dall'effettivo riconoscimento del REI.

Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio REI.

### **Articolo 9**

## **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

